

L'ATTO DI APPELLO

L'atto di appello è quello strumento che consente alla parte che ha perso in sede di primo giudizio di rivolgersi ad un secondo giudice che procede non solo all'esame della regolarità procedurale del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, ma provvede anche ad un vero e proprio riesame della controversia.

L'appello si propone a mezzo di ricorso che deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione:

- 1) della Commissione Tributaria regionale a cui è diretto;
- 2) dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto il ricorso;
- 3) gli estremi della sentenza impugnata (la Commissione provinciale, la Sezione; il numero della sentenza; la data di pubblicazione della sentenza).
- 4) l'esposizione sommaria dei fatti;
- 5) l'oggetto della domanda;
- 6) i motivi specifici dell'impugnazione.

Nell'indicare l'esposizione sommaria dei fatti si deve fornire una narrazione della vicenda che consenta al giudice dell'appello di conoscere quanto necessario, al fine del riesame della controversia. Si dovranno, pertanto, illustrare sia le fasi storiche antecedenti l'instaurazione del giudizio (ad esempio, tempi e modi del ricevimento della notificazione dell'atto impugnato) che la storia processuale vera e propria.

I motivi dell'appello sono direttamente correlati all'oggetto della domanda. Devono essere esposti con estrema precisione, sia in quanto costituiscono la imprescindibile base del convincimento del giudice, sia perché tutte le questioni non accolte in primo grado, se non specificamente riproposte nell'atto d'appello, si intendono rinunciate.

Circa la corretta esecuzione delle formalità previste, si ricorda che :

- l'appello va notificato alle parti;
- copia dell'atto di appello notificato e con attestazione di conformità va depositato presso la commissione tributaria provinciale;
- entro trenta giorni successivi alla notifica, l'appellante si deve costituire presso la commissione tributaria regionale allegando anche copia della ricevuta di avvenuto deposito presso la commissione tributaria provinciale.

Riferimenti normativi

- art. 52 D. Lgs. n. 546/92;
- art. 3-bis del D.L. 30.9.2005 n. 203, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 02.12.2005

Giugno 2010

www.commercialistatelematico.com